COMUNE DI PIMONTE
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

APPROVATO CON ATTO DI C. C. N. 30 DELL' 11.09.2000
RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 16.10.2000 AL 31.10.2000

ART. 1

1. Nell’ambito del programma amministrativo rivolto a sviluppare la coscienza civica dei cittadini, al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso la collettività, è istituito a Pimonte il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”.

ART. 2

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti del Consiglio Comunale della città, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa di Pimonte e, in particolare modo, le varie esigenze e le istanze che provengono dal mondo giovanile.

ART. 3

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 4

1. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti delle scuole medie inferiori ed elementari delle classi (III, IV, V).

ART. 5

1. Possono essere eletti quali Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli studenti delle scuole medie inferiori e quelli di V elementare.

ART. 6

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 17 componenti suddivisi da 17 componenti suddivisi da 12 eletti delle medie e 5 dalle elementari, garantendo in ogni ambito scolastico l'elezione di almeno 1/3 ad entrambi i sessi. Dura in carica due anni scolastici.

ART. 7

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

a) Entro il 30 ottobre di ogni biennio vengono presentate le candidature presso la Direzione Didattica e la Presidenza della Scuola Media. Le candidature possono presentarsi in modo libero; è ammessa anche l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per scritto di accettare la candidatura;

b) Entro il 20 ottobre il Preside e Direttore Didattico formano la Lista Unica dei candidati, disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome e della classe e sezione di appartenenza. Il numero dei componenti non può essere superiore al doppio dei seggi per ciascuna scuola e inferiore al numero dei seggi previsto, garantendo la candidatura di un terzo ad entrambi i sessi;

c) Dal 21 novembre inizia la campagna elettorale che si svolgerà da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con il Corpo Insegnante, riterranno più opportune (assemblee, dibattiti in classe ecc…);

d) Le scuole disciplineranno, al proprio interno ed in modo autonomo, le modalità per incentivare il controllo tra "eletti ed elettori" nell'ambito del proprio "Collegio", attraverso "audizioni"o"dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica;

e) In ognuna delle scuole sarà costituita a cura dei dirigenti, una Commissione ristretta di “vigilanza” sulla regolarità delle procedure elettorali che provvederà a nominare, tra gli alunni, il seggio elettorale che si compone di tre scrutatori ed un Presidente. Tale commissione potrà comprendere oltre ai dirigenti, gli insegnanti ed il personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.
   La Commissione avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati alle direzioni entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.la decisione è inappellabile.

f) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri comunali quelli che hanno raccolto un maggior numero di preferenze e comunque in numero rispondente a quanto previsto dal precedente art. 6, garantendo l’elezione, in ogni ambito scolastico, di almeno un terzo ad entrambi i sessi, attendendosi al seguente principio:

   Qualora uno dei due sessi non dovesse ottenere il numero previsto di consiglieri (1/3), si procederà allo scorrimento della graduatoria nella lista per integrare le unità di sesso maschili e femminili mancanti per assicurare il quorum previsto (1/3).

g) Il giorno successivo i risultati dello scrutinio con l’intera lista e relative preferenze, sono consegnate a cura dei Dirigenti al Sindaco del Comune.

ART. 8

1. Il Sindaco di Pimonte, pubblica e proclama entro tre giorni i 17 Consiglieri Comunali dei Ragazzi eletti, salvo la presentazione di eventuali ricorsi.
2. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco del Comune di Pimonte convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi per la prima riunione.

ART. 9

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi, presieduto dal Sindaco di Pimonte o da suo delegato, dovrà procedere:

a) alle elezioni del Sindaco dei Ragazzi, a scrutinio palese per alzata di mano: sarà eletto Sindaco colui o colei che riceverà 9 voti.

b) all'elezione della Giunta formata da 4 componenti garantendo comunque la rappresentatività di ogni scuola, con il sistema della lista concordata e per alzata di mano. I componenti devono riportare almeno 9 voti.

c) qualora nella prima votazione per l'elezione di Sindaco e Giunta qualche candidato non raggiungesse il quorum previsto di 9 voti, si procederà a successive votazioni ad oltranza.

ART. 10

1. Ogni candidato alla carica di Sindaco dei Ragazzi deve presentare, nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro.

ART. 11

1. Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.
2. La convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei Ragazzi a mezzo di avvisi che il Dirigente della scuola, di appartenenza del Sindaco, diramerà all'altra Dirigenza, ai Consiglieri e a tutti gli studenti.
3. Copia della convocazione con il relativo ordine del giorno sarà inviata all'Amministrazione Comunale.

ART. 12

1. Dei lavori del Consiglio Comunale sarà data la massima a mezza affissione di manifesti. Le sedute sono pubbliche predisposte dalle stesse scuole.

ART. 13

1. La Giunta si riunirà dove e quando lo vorrà e dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio.
2. Procederà alla verbalizzazione un componente della Giunta.

ART.14

1. La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri.
2. Le decisioni prese, da assumersi con la maggioranza relativa dei presenti sotto forma di proposte o pareri sono verbalizzate dal Segretario Comunale o da un suo delegato che assiste alla seduta e trasmette al Sindaco il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi, ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali soluzioni (ai sensi dell'art. 2 della Legge 142 del 08.06.1990).
3. Qualora la risposta espressa dal Sindaco non sia soddisfacente, tale istanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 15

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della Città un preciso argomento per la relativa discussione.
2. Le modalità e le procedure per tale richiesta sono precisate nel precedente art. 14.

ART. 16

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno 1 volta durante l'anno del suo mandato.
2. La sede sarà concordata dalle due direzioni.
3. In caso di mancata convocazione l'Amministrazione Comunale tramite il Sindaco provvederà alla convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi nel rispetto del numero minimo di riunioni annuali.

ART. 17

1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, da parte di candidati delle liste di appartenenza per scuola o in caso di decadenza determinata da perdita del diritto all'elettorato passivo previsto dall'art. 3 del presente regolamento.